

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE

* * * * *

PIANO DEL CONSUMATORE

ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3

* * * * *

La sig.ra Fiorina Sales - di seguito denominata anche solo il debitore, il proponente o il ricorrente - nata a Roma il 09.03.1949 (Cod. Fisc. SLSFRN49C49H501Z) e residente a Casalecchio di Reno (BO) Via E. Fermi n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Solferini del foro di Roma (Cod. Fisc. SLFMRC77S08C265J), PEC marcosolferini@ordineavvocatiroma.org domiciliato presso il proprio studio in Bologna Piazza F. D. Roosevelt n. 4 c/o Palazzo Volpi, giusta procura allegata al presente atto, e con l'ausilio della dott.ssa Francesca Beltrami, con studio in Bologna (BO), Via Andrea Costa n. 127, e-mail: francesca.beltrami.bo@gmail.com; pec: francesca.beltrami@pct.pecopen.it, gestore della crisi giusto provvedimento di nomina del 10.11.2016 dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - Commercialisti di Bologna (in seguito anche solo OCC) istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna regolarmente iscritto al Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 2

premessi che

- nel prosieguo ogni riferimento normativo se non diversamente indicato deve intendersi fatto alla Legge n. 3 del 27.01.2012 (in seguito anche solo Legge n. 3/2012 o Legge);
- la sig.ra Sales non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- la sig.ra Sales, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della predetta legge, e sotto la sua responsabilità, dichiara di non aver utilizzato altre procedure di cui

alla norma citata negli ultimi cinque anni, e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis;

- sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 6 e ss. della Legge n. 3/2012;
- in data 09.09.2016, con prot. n. 1706/16, ha depositato istanza presso l'OCC per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento (doc. 1);
- in data 10.11.2016, con prot. 2349/16, l'OCC ha designato quale gestore della crisi la dott.ssa Francesca Beltrami (doc. 2);

TUTTO CIO' PREMESSO

propone ai creditori il seguente

PIANO DEL CONSUMATORE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1bis della Legge 3/2012.

A. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E LA CONSISTENZA REDDITUALE DEL DEBITORE

La sig.ra Sales risiede in un appartamento in Casalecchio di Reno (BO), unitamente al marito e al figlio.

La debitrice attualmente non percepisce né dispone di alcuna rendita, e risulta pertanto come familiare a carico nella dichiarazione dei redditi del marito, come si può evincere dal Modello 730/2016 redditi 2015 del sig. Solferini Nardo (doc. 3).

Negli anni d'imposta precedenti, 2013 e 2014, la proponente predisponava le dichiarazioni redditi modelli Unico 2014 e 2015 (doc. 4), poiché titolare di un unico reddito di locazione di un immobile. Si precisa che tale immobile era pervenuto all'odierna istante in successione ereditaria e lo stesso è stato ceduto nell'anno 2014.

Sotto il profilo patrimoniale, la sig.ra Sales non è proprietaria di beni, fatta eccezione della quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per se e il proprio nucleo familiare (doc. 5), gravato da ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo fondiario contratto con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e dei beni mobili, arredi ed effetti personali, destinati alla vita quotidiana della stessa e della propria famiglia.

Infine la sig.ra Sales è cointestataria, unitamente al marito, di un conto corrente acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Fil. di Casalecchio di Reno con n. 000001552128, utilizzato esclusivamente per onorare le rate del mutuo fondiario contratto con lo stesso Istituto di Credito per l'acquisto dell'abitazione principale.

Si fa presente che il conto corrente nell'anno 2015 ha registrato una giacenza media di euro 7,43, con saldo al 31.12.2015 pari a euro 2,49. Nello stesso anno non sono maturati interessi attivi.

Oltre alla quota del bene immobile e al rapporto di conto corrente, la sig.ra Sales è proprietaria di alcuni beni mobili riportati nel prospetto allegato (doc. 6); si rileva che i beni ricompresi nella predetta elencazione non rientrano nella proposta del consumatore, poiché trattasi di beni impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c., ovvero di beni di uso comune e destinati comunque alla vita quotidiana del debitore dal valore commerciale prossimo allo zero, la cui liquidazione (anche forzata) risulterebbe antieconomica per i creditori.

In conclusione i beni di proprietà della sig.ra Sales possono essere riepilogati nel seguente prospetto.

<u>ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE</u>
<i>Beni immobili</i>
Appartamento in Casalecchio di Reno (BO) Via Enrico Fermi n. 5 Foglio 25 - Part. 92 - Sub 7 - cat. A/3 - rend. Cat. € 485,47
Autorimessa in Casalecchio di Reno (BO) Via Enrico Fermi n. 5 Foglio 25 - Part. 92 - Sub 157 - cat. C/6 - rend. Cat. € 78,09
<i>Beni mobili registrati</i>
Nessuno
<i>Beni mobili</i>
Beni elencati nell'allegato n. 6
<i>Rapporti finanziari</i>
Conto corrente n. 1552128 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Casalecchio di Reno - Giacenza media anno 2015 € 7,43

A.1. Il patrimonio immobiliare e il mutuo ipotecario BPER

Sotto il profilo patrimoniale, la sig.ra Sales non è proprietaria di beni, fatta eccezione della **quota del 50%** dell'immobile adibito ad abitazione principale per sé e il proprio nucleo familiare.

Tale immobile è contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Casalecchio di Reno (BO) con i seguenti identificativi.

Foglio	Map.	Sub.	Categoria catastale		Consistenza
26	92	7	A/3	Appartamento di tipo economico	4 vani
26	92	157	C/6	Autorimessa	12 mq

E' possibile determinare il valore catastale¹ dei predetti immobili:

Immobile	R.C.	Riv. 5%	Coeff. 110	Quota 50%
Appartamento	€ 485,47	€ 509,74	€ 56.071,79	€ 28.035,89
Autorimessa	€ 78,09	€ 81,99	€ 9.019,40	€ 4.509,70
Totale valore catastale			€ 65.091,18	€ 32.545,59

Una seconda metodologia di calcolo del valore dell'immobile vede l'impiego delle quotazioni rilevate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Immobile	Consistenza	Quotazioni OMI Min	Quotazioni OMI Max	Valutazione Min	Valutazione Max	Quota 50% su Min	Quota 50% su Max
Appartamento	82 mq	€ 2.050,00	€ 2.700,00	€ 168.100,00	€ 221.400,00	€ 84.050,00	€ 110.700,00
Autorimessa	12 mq	€ 1.400,00	€ 2.000,00	€ 16.800,00	€ 24.000,00	€ 8.400,00	€ 12.000,00
Totale valutazione OMI minima e massima				€ 184.900,00	€ 245.400,00	€ 92.450,00	€ 122.700,00

L'unità immobiliare risulta gravata da ipoteca volontaria di 1° grado di Euro 108.000,00 iscritta sui beni con atto a Rogito del Notaio Fassò Federico in data 24.10.2006 rep. n. 136856 / 8662, a garanzia di un mutuo fondiario stipulato

¹Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un moltiplicatore stabilito per legge (*il moltiplicatore catastale*).

in pari data dalla sig.ra Sales ed il marito, con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per l'importo capitale di Euro 60.000,00.

Ad oggi il capitale residuo da rimborsare comprensivo degli interessi e spese di incasso rata, ammonta a Euro 18.490,80.

E' doveroso far presente che il predetto finanziamento viene regolarmente onorato, secondo il piano d'ammortamento, dal marito della sig.ra Sales e pertanto **non si rileva alcuna inadempienza pregressa.**

Non essendoci debiti scaduti ed esigibili, il rimborso del mutuo non rientra nel piano del consumatore presentato e per lo stesso non viene richiesta l'esdebitazione.

A.2. In tema di impignorabilità dell'immobile

Come già sottolineato i beni di proprietà della debitrice sono costituiti da beni mobili di nessun valore commerciale, da un conto corrente il cui saldo risulta essere mediamente inferiore agli Euro 10,00, nonché dalla quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale, e non percepisce alcuna forma di reddito.

Con particolare riferimento alla quota di proprietà dell'immobile, si rammenta che a norma **dell'art. 76 e ss. del DPR 602/73** l'Agente della Riscossione **"1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:**

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;[...]".

B. LE SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO DEL DEBITORE E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

Come anzidetto la sig.ra Sales, in assenza di un reddito personale, è di fatto a carico del marito per il proprio mantenimento.

Con riferimento agli oneri necessari al proprio mantenimento e della famiglia si è predisposto l'elenco delle spese allegato (doc. 7), quantificandoli in complessivi euro 630,00.

C. L'ESPOSIZIONE DEBITORIA

L'esposizione debitoria della sig.ra Sales Fiorina ad oggi risulta composta esclusivamente da:

- 1) euro 10.444,13, a titolo di iscrizioni a ruolo di Equitalia;
- 2) euro 609,47, portati da ingiunzione di pagamento del Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Enti impositori	Prelazione	Importo credito
Consorzio Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno	Privilegio spec. Imm. 2775 c.c.	359,58
Amministrazione Finanziaria	Privilegio gen. Mob. 2752 c.c.	9.278,87
Comune di Casalecchio di Reno	Chirografo	609,47
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. (aggio e spese di riscossione)	Chirografo	805,68
		11.053,60

Si rimette in allegato l'elenco analitico dei creditori con indicazione delle somme dovute per singolo ente impositore (doc. 8).

Dal citato prospetto si può desumere come alcuni dei debiti siano risalenti nel tempo e pertanto suscettibili di prescrizione.

D. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

L'attuale esposizione debitoria della sig.ra Sales, seppur apparentemente contenuta, non è altro che una posizione residuale di una massa debitoria accumulatasi in passato dal nucleo familiare.

Il sig. Solferini Nardo, marito della sig.ra Sales, oggi in pensione, era un agente di commercio e svolgeva la propria attività nella forma di ditta individuale.

La ben nota crisi economica del 2008, accentuatasi nel 2012, aveva fortemente gravato le aziende mandanti quanto gli agenti.

In questa situazione il sig. Solferini, e di riflesso l'intera famiglia, hanno visto inasprirsi la propria posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito, di alcune società finanziarie e ovviamente dell'agente della riscossione.

E' doveroso precisare che la sig.ra Sales risultava ella stessa responsabile di molti debiti contratti dal marito per aver rilasciato, a diverso titolo, garanzie personali.

Nel corso degli anni la sig.ra Sales è stata in grado di onorare oltre l'80% dell'esposizione debitoria, utilizzando ogni risorsa disponibile; dapprima con i canoni di locazione percepiti dall'immobile ereditato dai genitori, e successivamente a mezzo del ricavato derivante dalla vendita dello stesso.

Da quanto sopra esposto è evidente che il debitore ha sempre mantenuto e dimostrato una condotta diligente e meritevole, mettendo a disposizione le proprie risorse al fine di onorare le proprie obbligazioni.

E. LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il debitore non è più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, poiché il proprio flusso reddituale e le consistenze patrimoniali sono state integralmente destinate al soddisfacimento dei debiti pregressi, e ad oggi risultano pressoché azzerate.

Come detto nei precedenti paragrafi, la sig.ra Sales è attualmente a carico del marito pensionato.

Pertanto è evidente che la sig.ra Sales non disponendo di alcun reddito proprio, si trova nella condizione di non poter far fronte alle obbligazioni esistenti.

F. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il debitore negli ultimi cinque anni ha messo a disposizione sia il proprio reddito che il proprio patrimonio, cercando di adempiere con tempestività alle obbligazioni, e soddisfacendo oltre l'80% del monte debitorio della famiglia.

A tal proposito e a dimostrazione non solo dei pagamenti effettuati ma ancor più della drammaticità della situazione debitoria vissuta dalla debitrice che tuttavia non ha impedito di onorare i debiti (anche verso l'erario e l'agente della riscossione finché si è potuto farlo) si allegano i seguenti documenti che dimostrano quanto e cosa la famiglia e la debitrice ha pagato negli ultimi anni (doc. 9).

Giova sottolineare che la massa debitoria è aumentata per via del tristemente noto meccanismo di contrarre debiti per pagarne altri. Infatti, quale conseguenza della crisi economica l'attività del marito, unica fonte di sostentamento della famiglia e il puntuale pagamento dei debiti avanti all'erario. Di conseguenza, quest'ultimo mandava i crediti all'Agente della riscossione ovviamente maggiorati e successivamente, per poter conciliare a Equitalia quanto richiesto la famiglia è stata obbligata a fare ricorso sistematicamente al credito con ulteriore aggravio dovuto agli interessi passivi.

La sig.ra Sales non è a conoscenza di procedure esecutive individuali, o di altre azioni promosse dai creditori per il recupero del credito.

Per completezza si informa che con decreto n. 1333/14 del 17-21 febbraio 2014 il Giudice di Pace di Bologna ingiungeva alla proponente il pagamento di euro 4.617,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore dell'Amministrazione Condominiale.

L'ingiunzione non ha avuto ulteriore seguito poiché la sig.ra Sales ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

G. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Si fa presente che la sig.ra Sales era unica proprietaria di un immobile pervenuto in successione ereditaria dai di lei genitori.

La stessa inizialmente aveva concesso l'immobile in locazione, così da poter destinare i canoni al pagamento delle debenze.

Nel momento in cui nemmeno i canoni di locazione sono risultati sufficienti a far fronte al monte debitorio, la debitrice si è vista costretta a liquidare l'asset immobiliare, peraltro in un momento di aperta crisi del mercato di riferimento che non ha consentito di valorizzare in modo opportuno il bene. Anche in ragione delle pressanti e alienanti richieste dei debitori. Trovandosi la debitrice come si suol dire "con l'acqua alla gola".

Il tutto naturalmente al fine di allentare la stretta dei debiti che gravavano su di lei e sulla famiglia.

In conclusione l'unico "atto di disposizione" inteso come operazione straordinaria che ha portato a una riduzione durevole del patrimonio del debitore, risulta quello sopra descritto, il cui ricavato però è stato integralmente destinato al pagamento dei creditori.

H. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori come attestato dalla ricorrente.

* * * * *

Tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Sales Fiorina propone il seguente

PIANO DEL CONSUMATORE

Il presente piano del consumatore prevede la messa a disposizione, da parte di un parente della sig.ra Sales, di una somma pari ad Euro 2.000,00 a favore dei creditori.

Il pagamento avverrà come di seguito esposto, nel rispetto dell'ordine dei privilegi come previsto dalla legge, e in particolare:

- pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare;
- pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio mobiliare.

Nessun pagamento è invece previsto per i creditori chirografari.

Enti impositori	Importo credito	Importo assegnato nel piano
Consorzio Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno	359,58	359,58
Amministrazione Finanziaria	9.278,87	1.640,42
Comune di Casalecchio di Reno	609,47	0,00
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. (aggio e spese di riscossione)	805,68	0,00
	11.053,60	2.000,00

Pertanto a fronte del proprio credito complessivo di euro 11.053,60, il pagamento rappresenterebbe il 18,09% del totale.

Si precisa nuovamente che per quanto riguarda l'importo residuo vantato da BPER per complessivi euro 18.490,80, derivante dal contratto di mutuo ipotecario, il pagamento della quota parte della sig.ra Sales, verrà onorato dal coniuge della debitrice, come già di fatto avviene, alle scadenze e condizioni pattuite nel piano di ammortamento, e che lo stesso non rappresenta un debito scaduto ed esigibile.

Alla luce di quanto esposto nel presente piano del consumatore, il caso in esame si presenta come perfettamente aderente al dettato normativo della L. 3/2012.

Non sussistendo quindi motivi di inammissibilità.

Ciò anche in considerazione della valutazione preventiva che sul caso *de quo* ha espresso l'Organismo per la Composizione della Crisi, appositamente costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna a seguito della quale, e stante il giudizio pienamente positivo espresso senza riserve circa la fattibilità, ha nominato un professionista gestore nella persona della Dott.ssa Francesca Beltrami.

Peraltro la novella voluta dal legislatore relativa alla norma in esame, non a caso appositamente estesa ai consumatori, è stata concepita esattamente per la risoluzione di situazioni come questa.

Da un lato infatti si evince, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il debitore, costretto per anni e anni ad una situazione di crisi dovuta alla nota e unanimemente riconosciuta congiuntura economica negativa, la peggiore dal

dopoguerra ad oggi, ha sempre cercato di pagare tutte le sue incombenze. Per farlo si è anche pesantemente indebitata e ha messo a disposizione tutti i suoi averi. Letteralmente. Come dimostrato dagli allegati al presente Piano del Consumatore.

Solo nel momento in cui non gli è più stato materialmente possibile conciliare il residuo cioè una somma decine e decine di volte più bassa rispetto a quelle già corrisposte e come tale giustamente definibile quale “residuale”, ella debitrice ricorre all'unico strumento possibile per risolvere la posizione.

Difatti la situazione, come correttamente esposta, appare come del tutto particolare.

A tal proposito, giova precisare che l'Agente della riscossione non può in alcun modo esigere, nemmeno coattivamente, le somme rimaste.

Di più, non può nemmeno iscrivere ipoteca sul bene immobile, la sola metà del quale di proprietà della debitrice. E in ogni caso, anche laddove fosse possibile (ma non lo è giacché il limite di valore debitorio per iscrivere ipoteca da parte dell'Agente della riscossione per legge è pari a non meno di Euro 20.000,00 mentre nel caso in esame siamo appena sopra Euro 10.000,00) non potrebbe nemmeno e in nessun caso procedere alla vendita dello stesso.

Conseguentemente il debito presso l'Agente della Riscossione può solamente rimanere giacente ed aumentare per effetto degli interessi finendo per gravare unicamente sulla massa di quanto non è stato possibile esigere dai contribuenti.

L'ipotesi che la stessa, dopo peraltro decenni di sofferenze economiche e per certo senza essersi concessa altro stimolo di vita se non quello di vivere costantemente nell'apprensione debitoria, sarebbe obbligata a mettere in vendita la metà della sua casa dove vive, il cui divenirne proprietaria è stata l'unica impresa che si è concessa nella vita e dove vorrebbe trascorrere la propria anzianità, è impercorribile.

Infatti, se per un debito di poco più di Euro 10.000 una donna anziana che ha già rinunciato a tutti gli averi posseduti in vita deve anche perdere la sua unica casa saremmo a legittimare le tristi vicende di chi, non avendo mai avuto

nemmeno l'intenzione di essere evasore ma essendolo diventato per necessità di sopravvivenza, si è poi tolto la vita abbandonato dallo Stato e dalla stessa giustizia.

* * * * *

Tutto ciò premesso,
vista la relazione particolareggiata e l'attestazione di fattibilità dell'OCC,

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale adito previa verifica dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012, nonché dell'assenza di atti in frode ai creditori, a norma dell'art. 12 bis, comma 1, della citata legge, voglia:

- fissare l'udienza di omologa del piano del consumatore come sopra formulato;
- di stabilire la forma di pubblicità della domanda e del decreto ritenuta più idonea.

Bologna, 25 febbraio 2017

In fede
Fiorina Sales


Visto: è autentica
Avv. Marco Solferini


Elenco allegati

1. Domanda nomina gestore all'OCC dell'ODCEC di Bologna
2. Nomina gestore della crisi
3. Modello 730/2016 sig. Solferini Nardo
4. Dichiarazione dei redditi Modello Unico 2014 e 2015 sig.ra Sales Fiorina
5. Visura catastale sig.ra Sales Fiorina
6. Elenco beni mobili sig.ra Sales Fiorina

7. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento
8. Elenco creditori
9. Documenti attestanti i pagamenti ai creditori
10. Relazione particolareggiata gestore della crisi
11. Attestazione del gestore della crisi
12. Autocertificazione dello stato di famiglia
13. Compenso pattuito

PROCURA

Io sottoscritta Fiorina Sales nata a Roma il 9 Marzo 1949, residente alla via E. Fermi n. 05 in Casalecchio di Reno (Bo), cod. fiscale: SLSFRN49C49H501Z delega a rappresentarmi, difendermi e sostituirmi del procedimento di esdebitazione ex. L.3/2012 e successive modifiche e integrazioni, in ogni eventuale fase, anche preliminare, e grado, comprese eventuali mediazioni, gravami, esecuzioni ed opposizioni, l'Avv. Marco Solferini del Foro di Roma a lui conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge, comprese quelle di effettuare denunce, transigere, conciliare, nominare sostituti processuali, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, di fare ed accettare pagamenti con promessa di rato e valido, trascrivere citazioni, pignoramenti ed ogni altro atto soggetto a tale formalità, chiamare terzi in causa, richiedere provvedimenti cautelari e d'urgenza, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, nonché di accedere ai pubblici uffici per effettuare visure, estrarre copie di documenti ed effettuare ricerche ai fini dell'espletamento del mandato conferito.

A tal fine conferisco all'Avv. Marco Solferini ogni più ampia facoltà di legge relativa all'espletamento del mandato e quant'altro necessario o anche solo opportuno nello svolgimento dell'attività difensiva, senza limitazione alcuna, da aversi sin d'ora per rato e valido sotto gli obblighi di legge.

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente oppure raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta conseguentemente il consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché delle procedure di negoziazione assistita introdotte con il d.l. 132/2014 e convertite nella L. 162/2014 e dei vantaggi fiscali ad essa associata.

Dichiaro altresì di accettare espressamente le tariffe professionali vigenti per voci inerenti all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta e/o da svolgersi accettando per lo scaglione di riferimento il valore integrale dei diritti e delle spese e per gli onorari il valore medio tra minimi e massimi oltre le spese generali.

Bologna lì, giovedì 1 settembre 2016

Sig.ra Fiorina Sales



Visto: è autentica

Avv. Marco Solferini

